



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E UTILIZZO STRADA INTERCOMUNALE "SANTEL - CASTEL BELFORT" PER TEST E GARE AUTOMOBILISTICHE

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	- Sindaco	ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco		
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere		
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere		
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere	X	
BETTIN Yuri	- Consigliere	X	
WEBER Fabio	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E UTILIZZO STRADA INTERCOMUNALE "SANTEL - CASTEL BELFORT" PER TEST E GARE AUTOMOBILISTICHE

Premesso che:

- con rispettive deliberazioni dei Comuni di Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore veniva soppresso il Consorzio "Strada intercomunale Castel Belfort - Santellina" e ciò a mente dell'art. 90 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- al fine di garantire la manutenzione ordinaria della strada stessa sia dal punto di vista economico che giuridico, nell'anno 2007 veniva sottoscritta tra i Comuni di Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore un'apposita Convenzione per disciplinare il servizio di manutenzione della strada intercomunale;
- detta gestione si era infatti convenuto di effettuarla in forma associata tra i Comuni interessati assegnando al Comune di Fai della Paganella la funzione di "Ente Capofila", e ripartendo le spese nella seguente misura:
 - Fai della Paganella per il 68%
 - Cavedago per il 28%
 - Spormaggiore per il 4%

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto in premessa.

Fatto presente che la strada intercomunale denominata "Santel - Castel Belfort" viene spesso utilizzata per l'esecuzione di prove tecniche su strada per testare le vetture e per gare automobilistiche sportive.

Dato atto che le Amministrazioni dei Comuni interessati intendono disciplinare l'utilizzo della strada da parte di Società, Associazioni sportive o dilettantistiche, nonché di privati ed Enti, in modo da regolare le modalità di utilizzo della stessa.

Rilevato che allo scopo è stato predisposto apposito Regolamento per la concessione e l'utilizzo della strada intercomunale "Santel - Castel Belfort" per test e gare automobilistiche, il cui contenuto è stato condiviso dalle Amministrazioni comunali.

Considerato che in particolare in detto Regolamento vengono definite le modalità per la presentazione della richiesta di utilizzo della strada, i criteri d'uso della stessa, gli orari, nonché la tariffa oraria (€ 100,00/h più € 50,00.= per ogni autovettura aggiuntiva) che i fruitori dovranno versare al Comune di Fai della Paganella, in qualità di Comune Capofila.

Dato atto che gli importi incassati dal Comune di Fai della Paganella saranno ripartiti tra i Comuni facenti parte della Convenzione (Comune di Spormaggiore e Cavedago), scalandoli, in base alle percentuali indicate nella stessa, dalle spese di gestione della strada intercomunale.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento per la concessione e l'utilizzo della strada intercomunale "Santel - Castel Belfort" per test e gare automobilistiche, ritenendo che sia opportuno disciplinare l'utilizzo della stessa.

Fatto presente che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Fai della Paganella, e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale reggente a scavalco ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 20.03.2018.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **Di approvare** il "Regolamento per la concessione e l'utilizzo della strada intercomunale "Santel - Castel Belfort" per test e gare automobilistiche", il cui contenuto è stato condiviso con le Amministrazioni comunali di Spormaggiore e Cavedago, composta da n. 7 articoli che in allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che in detto Regolamento vengono definite le modalità per la presentazione della richiesta di utilizzo della strada, i criteri d'uso della stessa, gli orari nonché la tariffa oraria (€ 100,00/h più € 50,00.= per ogni autovettura aggiuntiva) che i fruitori dovranno versare al Comune di Fai della Paganella, in qualità di Comune Capofila).
3. **Di precisare** che gli importi incassati dal Comune di Fai della Paganella e debitamente rendicontati saranno ripartiti tra i Comuni facenti parte della Convenzione sottoscritta nell'anno 2007 (Comune di Spormaggiore e Cavedago), scalandoli, in base alle percentuali indicate nella stessa, dalle spese di gestione della strada intercomunale.
4. **Di inviare** copia del presente provvedimento ai Comuni di Spormaggiore e Cavedago.
5. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - dott.ssa Mariavittoria Mottes -

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to - Gallina dott.ssa Paola -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 12.07.2022 al 22.07.2022

li, 12.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to - Gallina dott.ssa Paola -

Copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

- Gallina dott.ssa Paola -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **11 LUGLIO 2022** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.



IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

- Gallina dott.ssa Paola -